



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROBERTO COEN

Seduta del 05/02/2021

FATTO

In data 13/11/2009 e in data 26/05/2014, parte ricorrente stipulava con l'intermediario due contratti di finanziamento rimborsabili con cessione del quinto dello stipendio assistiti da polizza assicurativa, per gli importi complessivi lordi di € 25.440,00 e di € 24.000,00, in 120 rate rispettivamente da € 212,00 e da € 200,00.

Il primo finanziamento veniva anticipatamente estinto nel mese di luglio 2016, in corrispondenza della rata n. 77 di ammortamento, mentre il secondo veniva anticipatamente estinto nel mese di dicembre 2018, in corrispondenza della rata n. 50 di ammortamento.

In considerazione dell'esito negativo dei reclami esperiti in data 03/07/2020 ed in data 17/06/2020, parte ricorrente si rivolgeva all'A.B.F. in data 10/09/2020 per ottenere il rimborso dell'importo complessivo di € 1.859,33, di cui € 1.159,33 per oneri non maturati sul primo contratto (€ 722,68 a titolo di commissioni finanziarie, € 305,39 a titolo di commissioni mediazione ed € 131,27 a titolo di costi assicurativi), ed € 700,00 per oneri non maturati sul secondo contratto, sulla base dell'art. 125 sexies TUB, oltre spese legali, quantificate in € 200,00.

Si costituiva ritualmente l'intermediario, il quale respingeva le richieste di parte ricorrente eccependo, relativamente al primo contratto, di aver provveduto al rimborso delle commissioni finanziarie per € 722,68, di non dover corrispondere ulteriori importi in relazione a tale voce di costo, e propone, in via transattiva, un ristoro di € 272,31 di cui € 131,27 quale rimborso degli oneri assicurativi, calcolato secondo il criterio pro rata



temporis, € 121,04 quale rimborso della commissione finanziaria percepita dall'agente, calcolato secondo il criterio della curva degli interessi ed € 20,00 a rimborso spese di procedura. Relativamente al secondo contratto, invece, eccepiva: a) l'indicazione chiara, all'interno del contratto, delle voci di costo del finanziamento e della relativa natura; b) la non rimborsabilità delle commissioni intermediario, dal momento che sono state corrisposte all'agente/mediatore e sono destinate a remunerare le "attività di promozione e collocamento della rete distributiva"; c) l'avvenuto rimborso delle spese di riscossione rata, in sede di conteggio estintivo, secondo il criterio pro rata temporis. L'intermediario chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

PREMESSO CHE

1. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».
2. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019:
 - il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.
3. - resta fermo il principio del *ne bis in idem* per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili.
4. - l'inammissibilità di cui si è detto sub 3. deve essere dichiarata anche quando nel primo ricorso il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring*, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.
5. - il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi *recurring*, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi up-front.
6. Il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro impongono di pervenire a un'analoga conclusione a proposito dell'eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro ne chieda l'integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi up-front. A tale proposito, va considerato che, secondo quanto stabilito dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Sezione VI, § 1), l'intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Un'eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe tuttavia l'intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine, compromettendo così il contraddittorio tra le parti; d'altro canto, un'eventuale proroga di tale termine non solo non è prevista dalle Disposizioni che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l'esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito dall'art. 8, lett. e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del



21 maggio 2013 (Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE). Per altro verso, il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso; in caso contrario, si verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile.

PREMESSO INOLTRE CHE

7. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

8. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».

9. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

10. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

PREMESSO INOLTRE CHE

11. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

12. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, 2° comma, t.u.b.

PREMESSO ALTRESI' CHE

13. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

14. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).

- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.

- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

- Dunque, alla luce di tutto quanto premesso in fatto e in diritto si deve concludere per l'accoglimento delle richieste della parte ricorrente secondo quanto riportato nelle seguenti tabelle:

contratto 1:

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	77
rate residue	43

TAN ▶	4,20%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	35,83%
- in proporzione alla quota	14,19%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissione finanziaria (<i>recurring</i>)	€ 2.251,97	€ 806,96	€ 319,63	<input type="radio"/>	€ 84,28	€ 722,68
<input type="radio"/>	commissione agente (<i>up front</i>)	€ 852,24	€ 305,39	€ 120,96	<input type="radio"/>	€ 0,00	€ 120,96
<input type="radio"/>	oneri assicurativi ...	€ 366,34	€ 131,27	€ 52,00	<input type="radio"/>	€ 0,00	€ 131,27
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<i>rimborsi successivi all'estinzione</i>						€ 722,68	-€ 722,68

tot rimborsi ancora dovuti	€ 252,23
interessi legali	si



Contratto 2:

durata del finanziamento ▶	120					
rate scadute ▶	50					
rate residue	70					
TAN ▶ 8,46%		% restituzioni				
		- in proporzione lineare 58,33%				
		- in proporzione alla quota 38,00%				

▼		restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
	commissione banca (recurring)	€ 1.200,00	€ 700,00	€ 456,05		€ 0,00	€ 700,00
	spese riscossione rata (recurring)	€ 246,00	€ 143,50	€ 93,49		€ 143,50	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 700,00	
interessi legali						si	▼

Le tabelle infra riportate sono state elaborate in base alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi in tema di rimborso degli oneri non goduti in caso di estinzione anticipata di un finanziamento di credito al consumo secondo le quali gli oneri *recurring* vanno rimborsati secondo il criterio *pro quota*, mentre gli oneri *up-front* vanno rimborsati secondo un criterio di proporzionalità alla quota interessi calcolati al TAN, secondo un ipotetico piano di ammortamento scalare.

Per quanto riguarda il primo contratto, al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 2210 del 24/01/2019 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto recurring le commissioni a favore del finanziatore e up-front le commissioni dell'agente mediatore.

Con riferimento al premio assicurativo, in mancanza delle condizioni generali di polizza, deve applicarsi il residuale criterio di rimborso pro rata temporis lineare.

Per quanto riguarda il secondo contratto, al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 16994 dell'11/07/2019 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto recurring le commissioni del finanziatore.

Con riferimento alle spese di riscossione rata (di cui il contratto indica l'ammontare pro rata), devono essere qualificate come costi di natura recurring.

Per entrambi i contratti, si rileva che non sono rimborsabili imposte e oneri erariali, tenuto conto che si tratta di adempimenti imposti dalla legge e che non sono diretti a remunerare l'intermediario né sono quantificati da quest'ultimo e, per tale ragione, tali voci di costo non sono inserite nelle Tabelle.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con riferimento al primo contratto, il risultato non coincide con quanto richiesto dalla ricorrente, poiché quest'ultima non ha tenuto conto dei rimborsi disposti dalla resistente, successivamente alla estinzione del finanziamento, e ha applicato indistintamente il criterio di rimborso pro rata temporis lineare a tutte le voci di costo indicate in Tabella.

Con riferimento al secondo contratto, il risultato coincide con quanto richiesto dalla ricorrente.

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati, consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo complessivo di euro 952,23 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA